

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 28/10/2024

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. -156

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

LA GIUNTA

Preso atto che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche *“T.U.S.P.”*) ha dettato disposizioni in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario, di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Tenuto conto che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo, il T.U.S.P. ha previsto, all'art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) e all'art. 24 (*“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*), che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, a tal proposito, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Camera, con Deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 24, una Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore della richiamata normativa (23 settembre 2016), nell'ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione;

Segnalato che la Camera, successivamente, sulla base di quanto disposto dal richiamato art. 20 del T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare, a cadenza annuale, un'analisi del proprio assetto partecipativo, al fine di verificare la possibilità di effettuare ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto a quanto disposto con la Revisione straordinaria;

Considerato che occorre effettuare, entro il 31 dicembre 2024, la Razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31 dicembre 2023;

Visto, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Preso atto che l'art. 20 dispone, al comma 2, che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”* (lett. d). Si rammenta, a tal proposito, che, in via transitoria, l'art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P. aveva disposto, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”* (lett. e), ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7, aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, per le quali il successivo

art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P.;

- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Considerato, *in primis*, che l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. dispone che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Preso atto che, nel rispetto del limite di cui sopra, lo stesso art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);
- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);
- *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (lett. d);
- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (lett. e);

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (comma 3);
- *costituite “in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell’art. 61 del regolamento CE n. 508/2014” (Gruppi d’Azione Locale, in breve G.A.L.)* (comma 6);
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (comma 7);
- *aventi “caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall’articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”* (comma 8);

Tenuto conto, inoltre, delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”* (art. 4, comma 4);
- *l’articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell’allegato A dello stesso (al cui interno è espressamente ricompreso il Gruppo Lazio Innova, partecipata anche dalla Camera), nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni* (art. 26, comma 2);

Rappresentato che la valutazione della Giunta circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera sia effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993,

n. 580 (*“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*), come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*“Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*);

Preso atto che l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, nell’ambito delle proprie circoscrizioni territoriali di competenza, lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni istituzionali:

- *“pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge”* (lett. a);
- *“formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale”* (lett. b);
- *“tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”* (lett. c);
- *“sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero”* (lett. d);

- *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, ad eccezione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero”* (lett. d-bis);
- *“competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali”* (lett. d-ter);
- *“orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL”* (lett. e);

Visto, inoltre, l'art. 6, comma 1-ter della citata Legge 580 del 1993 e s.m.i. il quale prevede che *“in assenza di Unioni regionali ed in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla Camera di Commercio del comune capoluogo di Regione [...]”*;

Rammentato che la Camera, con Deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2022, ha approvato il non mantenimento dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, ai sensi del richiamato art. 6, la quale è stata successivamente posta in liquidazione con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 20 aprile 2022;

Preso atto che il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione civile, a seguito della chiusura della liquidazione di Unioncamere Lazio, ha disposto, con decreto n. 9605 del 29 settembre 2023, la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche;

Considerato che l'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. dispone che le Camere di Commercio *“per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”*;

Segnalato che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai citati artt. 4 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla richiamata Legge n. 580/1993 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di procedere alla dismissione della

partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Visto l'art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P., il quale prevede che i provvedimenti adottati entro il 31 dicembre di ogni anno siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la comunicazione alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

Evidenziato che la Camera nel corso degli anni ha aderito, nel rispetto delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo, anche a organismi non societari: fondazioni, consorzi, associazioni con utili ricadute a beneficio del sistema imprenditoriale locale;

Segnalato che gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'art. 20 del T.U.S.P. si integrano con quelli disposti dal richiamato art. 17, commi 3 e 4, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 al fine del censimento annuale sia delle partecipazioni in società che in soggetti di forma non societaria, condotto dal Dipartimento del Tesoro e condiviso con la Corte dei Conti;

Considerato che, attraverso il citato applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, vengono trasmessi, contestualmente e in maniera integrata, oltre i provvedimenti di Revisione periodica delle partecipazioni societarie, introdotti dal T.U.S.P., anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del richiamato Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90;

Esaminato lo schema rappresentativo dell'insieme degli organismi, sia costituiti in forma societaria sia costituiti in altra forma (fondazioni, consorzi, associazioni), partecipati dalla Camera al 31 dicembre 2023, che fornisce maggiori elementi conoscitivi e valutativi al fine di adottare il provvedimento annuale di Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Esaminata, altresì, la proposta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2023, allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante, elaborata sulla base della normativa, dei parametri e dei criteri che precedono, al fine di assicurare concreta attuazione all'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Segnalato che, rispetto alla precedente rilevazione, nell'attuale Piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2023 è stata inserita la società Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in liquidazione, la cui partecipazione totalitaria è stata assegnata e trasferita alla Camera, con atto di cessione del 21 febbraio 2023, a conclusione della procedura liquidatoria dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio;

Rammentato che la Società veniva posta in liquidazione dal socio unico Unione Regionale nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2016, in un'ottica di mantenimento delle sole società consortili del sistema camerale e di dismissione di tutte le altre; ad oggi, in considerazione della complessità della procedura, la liquidazione della Società è ancora in corso;

Ritenuto di confermare la razionalizzazione di Unioncamerelazio Servizi S.r.l. attraverso la misura della liquidazione già avviata, trattandosi della prima rilevazione che la Camera effettua relativamente alla Società in parola, anche in considerazione di quanto già rilevato in sede di razionalizzazione da parte dell'Unione Regionale;

Evidenziato che la proposta di Razionalizzazione è stata elaborata secondo le Linee Guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 20 novembre 2023;

Considerato che i citati indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisano che rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto);

Rilevato che gli indirizzi in parola precisano, altresì, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nell'ambito di applicazione del T.U.S.P., le società *in house providing* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;

Considerato che il documento, elaborato nel rispetto delle Linee Guida di cui sopra, si compone dei seguenti elementi:

- relazione tecnica;

- rappresentazione grafica delle società partecipate, direttamente e indirettamente, dalla Camera;
- tabella riepilogativa delle partecipazioni societarie detenute direttamente;
- tabella riepilogativa delle partecipazioni societarie detenute indirettamente;
- scheda di dettaglio per ogni singola partecipazione societaria;

Esaminata, altresì, la Relazione sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione, allegata al presente verbale sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante, predisposta ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., il quale prescrive che *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4"*;

Segnalato, da ultimo, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 successivamente all'approvazione ad opera della Giunta:

- dovrà essere resa disponibile, attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato", alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- dovrà essere trasmessa al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- dovrà essere pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

D E L I B E R A

- di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2023, elaborata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P e allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante;

- di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P. e allegata al presente verbale sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante;
- di autorizzare, fin d'ora, eventuali modifiche/integrazioni di carattere non sostanziale, qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro dovesse predisporre un nuovo *format* nel termine del 31 dicembre 2024, previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;
- di rendere disponibile la presente Deliberazione, attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato", alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).